SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1144)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 1980, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **981, 1164, 1237, 1424** *e* **1889**)

d'iniziativa dei deputati MAMMI', DEL PENNINO e DUTTO (981); PORTATADINO, CASATI, CARAVITA, GAROCCHIO, BIANCO Ilario, CASINI, GARAVAGLIA Maria Pia, MARZOTTO CAOTORTA, PICCOLI Maria Santa, PORCELLANA, SANESE, VIETTI Anna Maria e ZANIBONI (1164); OCCHETTO, DE GREGORIO, FERRI, ALLEGRA, ASOR Rosa, BARBAROSSA VOZA Maria Immacolata, BERLINGUER Giovanni, BIANCHI BERETTA Romana, BOSI MARAMOTTI Giovanna, MASIELLO, NESPOLO Carla Federica, PAGLIAI Morena Amabile e TORTORELLA (1237); COVATTA, ANDO', FIANDROTTI, MARTELLI, BASSANINI, RAFFAELLI Mario e SPINI (1424); CARELLI, AIARDI, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ANSELMI Tina, BALESTRACCI, BERNARDI Guido, BOFFARDI Ines, BORRI, BORTOLANI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARLOTTO, CATTANEI, CENI, CERIONI, CHIRICO, CITARISTI, CITTERIO, CONTU, CORA', DAL CASTELLO, DEGAN, DELL'ANDRO, DEL RIO, FEDERICO, FIORET, GAITI, GALLI Luigi Michele, GARAVAGLIA Maria Pia, GITTI, INNOCENTI, LAGANA', LAMORTE, LATTANZIO, LIGATO, LO BELLO, MANFREDI Manfredo, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MENSORIO, MENZIANI, MORO, ORSINI Gianfranco, PATRIA, PEZZATI, PICANO, PICCOLI Maria Santa, POSTAL, QUIETI, RENDE, RUBINO, RUSSO Giuseppe, SANESE, SANTUZ, SCALIA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, TOMBESI, URSO Giacinto, VIETTI Anna Maria, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOPPI e ZURLO (1889)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 ottobre 1980

Modifiche ed integrazioni delle norme relative agli organi collegiali della scuola

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, numero 1, e dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 3 - (*Consiglio di interclasse e di classe*). — Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari superiori ed artistici sono composti, rispettivamente, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.

Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse o di classe:

a) i rappresentanti dei genitori degli alunni eletti per ciascuna classe nel comitato dei genitori, in numero di uno nella scuola elementare, di quattro nella scuola media, di due nella scuola secondaria superiore ed artistica;

b) nella scuola secondaria superiore ed artistica, i due rappresentanti degli studenti della classe eletti nel comitato studentesco;

c) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti della classe.

I consigli di interclasse e di classe sono presieduti, rispettivamente, dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, da essi delegato; si riuniscono almeno una volta ogni bimestre in ore non coincidenti con quelle delle lezioni e, nel rispetto delle indicazioni e delle proposte formulate dalla assemblea di classe in merito ai criteri generali di program-

mazione dell'attività della classe stessa, hanno il compito di:

1) realizzare le proposte dell'assemblea per le iniziative parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche e per le attività elettive;

2) programmare le iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli svantaggiati;

3) formulare le proposte di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, in relazione alle indicazioni dell'assemblea di classe;

4) formulare le proposte per l'adozione dei libri di testo e valutare le scelte al riguardo compiute, anche in relazione alle indicazioni dell'assemblea di classe;

5) adottare i provvedimenti disciplinari di loro competenza;

6) indire tre volte all'anno l'assemblea generale di classe.

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto.

Le competenze di cui all'articolo 2, ultimo comma, e all'articolo 7, nono comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517, le competenze relative alla programmazione didattica e ad ogni forma di verifica della stessa nonchè alla realizzazione del coordinamento didattico, ai rapporti interdisciplinari ed alla valutazione periodica e finale degli alunni e le competenze riguardanti la relazione conclusiva relativa all'ultima classe della scuola secondaria superiore ed artistica spettano al consiglio di interclasse o di classe riunito con la sola presenza dei docenti, fatta salva, per le scuole elementari, la specifica competenza del singolo insegnante di classe quanto alla valutazione degli alunni.

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.

I verbali delle riunioni, esclusi quelli delle riunioni riservate ai soli docenti, sono depositati presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. - (*Assemblea di classe*). — La assemblea di classe è composta dai docenti, dai genitori e, nelle scuole secondarie superiori ed artistiche, dagli studenti ed ha lo scopo di realizzare, attraverso l'incontro e il dibattito, la partecipazione delle componenti scolastiche al migliore svolgimento dell'attività della classe.

Essa discute le linee generali della programmazione didattico-educativa, l'andamento della classe e, nel rispetto delle specifiche competenze, formula proposte al consiglio e ai docenti della classe.

L'assemblea, su convocazione del preside o del direttore didattico, si costituisce entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Essa è indetta tre volte all'anno dal consiglio di classe al fine di discutere una relazione predisposta collegialmente dai docenti.

L'assemblea è altresì convocata, dal presidente o, in mancanza, dal preside o dal direttore didattico, su richiesta di un quinto dei suoi componenti entro dieci giorni dalla richiesta medesima.

L'assemblea è presieduta, secondo l'ordine risultante dai voti riportati, da uno dei rappresentanti dei genitori della classe eletti nel comitato dei genitori o, in mancanza, da un genitore eletto dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario dell'assemblea di classe sono attribuite dal presidente ad uno dei membri dell'assemblea stessa.

I verbali dell'assemblea sono depositati presso il consiglio di circolo o di istituto e custoditi a cura della segreteria della scuola ».

Art. 3.

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*Collegio dei docenti*). — Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside.

Il collegio dei docenti è l'organo di programmazione generale e di coordinamento dell'azione didattico-educativa del circolo o dell'istituto.

Nel rispetto della libertà di insegnamento di ciascun docente, il collegio:

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione didattica anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare;

b) formula proposte al direttore didattico od al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;

c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

d) adotta, su proposta dei docenti della rispettiva classe ed avvalendosi anche dell'apporto degli specialisti che collaborano in modo continuativo con la scuola, le iniziative in favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie

indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

f) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità con quanto disposto dall'articolo 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;

h) elegge, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, ottavo comma, del presente decreto, in numero di 1 nelle scuole fino a 200 alunni, di 2 nelle scuole fino a 500 alunni, di 3 nelle scuole fino a 900 alunni e di 4 nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare con il direttore didattico o con il preside; uno degli eletti è designato dal preside o dal direttore didattico a sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;

l) elegge, nel suo seno, i docenti membri del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante.

Per l'approfondimento di specifici problemi ed ai fini della preparazione del lavoro collegiale, il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni le quali sottopongono i risultati del loro lavoro e le eventuali proposte al collegio stesso.

Nell'adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto delle proposte e dei pareri dei consigli di interclasse o di classe, dei comitati dei genitori e studentesco, nonchè del consiglio di circolo o di istituto, per quanto di loro competenza, motivandone l'eventuale non accoglimento.

Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.

Le riunioni del collegio dei docenti hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con quelle di lezione.

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletti a norma del precedente terzo comma, lettera *h)* ».

Art. 4.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, n. 1, è modificato nel modo seguente:

Al quinto comma, sono soppresse le parole: « con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento ».

Dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

« Il personale docente e non docente in servizio nel circolo o nell'istituto non può assumere la carica di presidente anche se eletto nella componente dei genitori ».

Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva composta da un docente, da un non docente e da due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiedono ed hanno la rappresentanza del circolo o dell'istituto, e il capo dei servizi di segreteria il quale esercita le funzioni di segretario. La giunta esecutiva è integrata dal presidente del consiglio di circolo o di istituto quando siano in esame provvedimenti disciplinari ».

Al nono comma, le parole: « l'orario », *sono sostituite dalla parola*: « quelle ».

Al decimo comma, sono soppresse le parole: « La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente ».

Art. 5.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, mo-

dificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva*). — Il consiglio di circolo o di istituto ha il compito di elaborare la programmazione dei servizi e degli interventi finalizzati ad assicurare il conseguimento degli obiettivi programmati, relativamente alle materie indicate nel presente articolo, sulla base della programmazione didattico-educativa del collegio dei docenti e tenendo conto delle proposte dei consigli d'interclasse e di classe e dei comitati dei genitori e studentesco, nel rispetto delle specifiche competenze e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il consiglio di circolo o di istituto ha, in particolare, potere deliberante nelle seguenti materie:

a) bilancio preventivo, conto consuntivo e impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto; ai fini della ripartizione da parte del provveditore agli studi dei fondi relativi all'anno scolastico successivo, il consiglio di circolo o di istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone, sulla base delle proprie necessità, una proposta al provveditore stesso e ne invia copia al distretto scolastico di appartenenza;

b) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto, in cui sono stabilite anche le modalità per il funzionamento della biblioteca, per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive e per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonchè durante l'uscita dalla medesima;

c) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie, e acquisto di materiale di consumo occorrente per le esercitazioni;

d) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

e) fissazione dei criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con particolare riguardo alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) determinazione delle forme e delle modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto;

i) definizione dei criteri generali per la elaborazione del piano delle attività integrative nella scuola elementare e media e delle iniziative a favore degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli in difficoltà ai fini del loro inserimento e del relativo sostegno;

l) utilizzazione delle strutture di orientamento professionale;

m) promozione di contatti con i centri di formazione professionale e con le strutture produttive del territorio al fine di favorire esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore.

Il consiglio di circolo o di istituto inoltre:

1) esprime pareri obbligatori sulla convenzione fra l'ente proprietario dei locali scolastici e l'ente che abbia chiesto di utilizzarli in orario extrascolastico;

2) formula proposte in ordine all'adozione di sperimentazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

3) indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali, nonchè al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe;

4) esprime pareri sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto.

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

La giunta esecutiva ha altresì competenza in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, già attribuiti dal regolamento di disciplina al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Ciascun componente del consiglio di circolo o di istituto può prendere visione delle delibere della giunta esecutiva, nonchè chiedere che il presidente della giunta riferisca in consiglio sullo stato di attuazione delle delibere del consiglio stesso e della giunta.

Ai consigli di circolo o di istituto possono essere affidati, attraverso convenzioni e nel rispetto delle leggi vigenti, da comuni e province, che provvedono alle relative spese, compiti di piccola manutenzione ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 6-*bis*. - (*Comitato studentesco*). — Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica è istituito il comitato studentesco composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di istituto nonchè da due rappresentanti eletti nella prima assemblea di ciascuna classe.

Il comitato studentesco nella sua prima riunione, convocata dal preside e da tenersi entro 15 giorni dall'elezione dei delegati di classe, elegge un coordinatore con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato studentesco può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato.

Il comitato si riunisce, su convocazione del coordinatore o anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti, in ore non coincidenti con quelle delle lezioni.

Esso formula indicazioni e proposte, con riferimento alle rispettive competenze, al collegio dei docenti ed al consiglio di istituto in ordine al funzionamento e all'andamento dell'istituto.

Il comitato studentesco definisce un programma di iniziative culturali, sportive e ricreative, tenendo conto di tutte le proposte formulate dalle classi e da libere aggregazioni di studenti, da svolgersi in ore extrascolastiche, nel rispetto della normativa vigente, nei locali della scuola, resi disponibili per un massimo di sei ore settimanali distribuite in almeno due giorni alla settimana.

La spesa per l'attuazione delle suddette iniziative, che resta di esclusiva competenza del consiglio di istituto, non può superare il decimo delle spese correnti, escluse, per gli istituti dotati di personalità giuridica, quelle relative alla gestione del personale.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, di competenza del consiglio di istituto, sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta successiva del consiglio stesso e sono adottate secondo le priorità indicate nel programma del comitato studentesco qualora lo stesso sia stato approvato con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ove il consiglio di istituto ravvisi nel programma definito dal comitato studentesco motivi di illegittimità, perchè in contrasto con le disposizioni del presente decreto o con altre specifiche disposizioni di legge o perchè adottato senza il rispetto delle procedure stabilite per la formazione della volontà collegiale, ovvero ritenga che il comitato abbia ecceduto i limiti della propria competenza o che, senza darne motivazione, non abbia accolto significative proposte di classi o di gruppi di studenti, rinvia con provvedimento motivato il programma me-

desimo al comitato studentesco per le modifiche del caso. Qualora nell'ulteriore proposta permangano i predetti motivi, il programma non è approvato per la parte contestata.

Il coordinatore del comitato partecipa senza diritto di voto alle riunioni della giunta esecutiva dell'istituto nelle quali si predispongono e si eseguono le deliberazioni di spesa di cui al precedente comma.

Art. 6-*ter*. - (*Comitato dei genitori*). — Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituito il comitato dei genitori composto dai rappresentanti dei genitori nel consiglio di circolo o di istituto nonchè dai rappresentanti eletti nella prima assemblea di ciascuna classe.

Il comitato ha il compito di favorire il raccordo tra i consigli di interclasse o di classe e il consiglio di circolo o di istituto e formula proposte ed indicazioni atte a migliorare l'attività della scuola in collaborazione con i predetti consigli.

Il comitato dei genitori è presieduto da un coordinatore eletto con le modalità stabilite dal comitato stesso.

Il comitato dei genitori può costituire al suo interno un organismo di coordinamento con il compito di preparare i lavori e dare attuazione alle decisioni del comitato stesso.

Per quanto riguarda i locali e le ore in cui si svolgono le riunioni del comitato, si applicano le norme di cui all'articolo precedente ».

Art. 7.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 14 gennaio 1975, numero 1, è modificato nel modo seguente:

I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di marzo di ogni anno, tenuto conto delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elabora, nel quadro della normativa statale e regionale, secondo le rispettive

competenze, una proposta di programmazione distrettuale per l'anno scolastico successivo riguardante:

1) le nuove istituzioni, le soppressioni e gli accorpamenti delle istituzioni scolastiche operanti sul territorio del distretto, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole di ogni ordine e grado ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;

2) l'edilizia scolastica e l'arredamento;

3) l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari riabilitativi e specialistici per i soggetti portatori di *handicaps* e dei servizi per la prevenzione e il ricupero delle tossicodipendenze;

4) i criteri di organizzazione e le necessarie condizioni operative per l'integrazione nelle strutture scolastiche e di formazione professionale dei soggetti portatori di *handicaps*;

5) il diritto allo studio, l'assistenza scolastica, i servizi di refezione e di trasporto degli alunni;

6) le attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche;

7) le esigenze di formazione professionale e l'utilizzazione da parte delle scuole dei servizi di orientamento professionale istituiti dalla Regione o con essa convenzionati, al fine di assicurare ai giovani la possibilità di un concreto raccordo tra indirizzi scolastici e sbocchi professionali;

8) le iniziative per l'informazione sui problemi dell'orientamento scolastico e professionale;

9) le attività di educazione permanente e i corsi di scuola per adulti da svolgersi in orario speciale.

La proposta di programma approvata dal consiglio scolastico distrettuale è inoltrata ai competenti organi dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati per le decisioni di competenza, da assumersi entro 90 giorni.

In caso di mancato accoglimento, in tutto o in parte, di tale programma da parte degli organi competenti a renderlo esecutivo, questi ultimi sono tenuti a darne al consiglio scolastico distrettuale motivata ragione, da inserire nell'atto di delibera.

Il consiglio scolastico distrettuale formula altresì proposte:

al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso;

al Ministro della pubblica istruzione per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali ».

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Gli organi dello Stato e della Regione, gli enti locali e territoriali e i consigli di circolo e di istituto sono tenuti a trasmettere al consiglio scolastico distrettuale ogni utile informazione sulle attività relative alle materie nelle quali il consiglio scolastico distrettuale è chiamato ad esercitare le proprie competenze ».

Art. 8.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I genitori e gli studenti rappresentanti della classe nel comitato dei genitori, nel comitato studentesco e nel consiglio di classe o di interclasse sono eletti dalle assemblee delle rispettive componenti convocate entro trenta giorni dall'inizio dell'anno scolastico dal direttore didattico o dal preside. La convocazione deve avere un preavviso scritto di almeno otto giorni e deve indicare: *a*) l'orario di apertura del dibattito, che deve precedere di almeno due ore quello

fissato per l'apertura del seggio elettorale; *b*) l'orario di apertura e chiusura del seggio elettorale per una durata di almeno tre ore ».

Art. 9.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (*Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali*). — I comitati di valutazione degli insegnanti, i consigli di intersezione, i consigli di interclasse e di classe, i comitati dei genitori e studentesco, i consigli di circolo e di istituto sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

I consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

Art. 10.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, modificato dalla legge 11 ottobre 1977, numero 748, è modificato nel modo seguente:

I commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

« Le votazioni si svolgono di regola in un unico giorno non lavorativo, secondo modalità da stabilirsi in base al primo comma del presente articolo.

Le commissioni elettorali distrettuali e provinciali debbono concludere le operazioni per l'attribuzione dei posti rispettivamente entro tre o dieci giorni da quello in cui hanno ricevuto l'ultimo verbale di scrutinio elettorale da parte dei seggi.

Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonchè i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere funzioni

presso le commissioni distrettuali e provinciale un numero massimo di tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore ».

Art. 11.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I provveditori agli studi approvano i conti consuntivi delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo ».

Il secondo comma è soppresso.

Al sesto comma sono aggiunte le parole:

« In caso di inottemperanza degli organi interessati il provveditore annulla di ufficio gli atti illegittimi eventualmente deliberati a livello, rispettivamente, di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale ».

Art. 12.

L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è modificato nel modo seguente:

Al secondo comma sono aggiunte le parole:

« In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero dei presenti, a meno che essi non siano inferiori a un terzo dei componenti, fissati per legge, dell'organo collegiale ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali del presente decreto e successive modificazioni e integrazioni prescrivano diversamente ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Le astensioni dichiarate nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni se-

grete sono considerate voti validamente espressi ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Quando si faccia questione di persone la votazione è segreta.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di classe, alle giunte esecutive dei consigli di circolo e di istituto e alle competenti sezioni del consiglio scolastico provinciale quando essi trattino materie concernenti la disciplina degli alunni o lo stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola.

Il presidente del consiglio scolastico distrettuale e il presidente del consiglio scolastico provinciale hanno diritto di assentarsi dalle sedi di lavoro con mantenimento della normale retribuzione per non più di dieci ore mensili ».

Art. 13.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Art. 33. - (*Norma transitoria per la scuola materna*). — Si estendono alla scuola materna, in quanto applicabili, le norme del presente decreto sugli organi collegiali.

Sono pertanto istituiti:

a) il consiglio di intersezione, del quale fanno parte il direttore didattico della scuola elementare, che lo presiede, gli insegnanti delle singole sezioni, due rappresentanti eletti dai genitori per ogni sezione;

b) l'assemblea di sezione, di cui fanno parte i genitori degli alunni della sezione e i rispettivi insegnanti;

c) il collegio degli insegnanti, composto da tutti gli insegnanti di ruolo e non di ruolo che operano nella scuola;

d) il comitato dei genitori, composto dai rappresentanti dei genitori eletti al consiglio di intersezione e di circolo.

Gli insegnanti e i genitori degli alunni della scuola materna partecipano altresì alla elezione del consiglio di circolo della scuola elementare.

Ai rappresentanti del predetto personale insegnante sono riservati uno o due seggi da attribuire al personale insegnante a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 15 o 19; ai rappresentanti dei genitori sono ugualmente riservati uno o due seggi, in rapporto alla composizione minima o massima del consiglio stesso, da attribuire alla relativa componente ».

Art. 14.

Dopo l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numero 416, è inserito il seguente articolo:

« Art. 45-*bis*. - (*Attività amministrativa a scadenza fissa*). — In caso di mancata formulazione di pareri e proposte da parte dell'organo collegiale competente, entro termini predeterminati dalla legge, dal regolamento o da disposizioni amministrative rapportate alla natura dell'attività da svolgere, l'organo competente può compiere gli atti di spettanza prescindendo dal parere o dalla proposta dell'organo collegiale.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai consigli di disciplina operanti nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione e ai consigli per il contenzioso operanti nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsti, rispettivamente, dagli articoli 14 e 17 del presente decreto; non si applicano, inoltre, quando, per disposizione legislativa o regolamentare, l'organo collegiale debba pronunciarsi in materia di stato giuridico del personale insegnante, direttivo e ispettivo della scuola ».

Art. 15.

Nelle scuole secondarie ed artistiche, per contribuire ad ampliare la formazione degli studenti e per consentire l'arricchimento de-

gli interessi, le manifestazioni e lo sviluppo delle attitudini, i consigli e le assemblee di classe, i consigli di istituto, i comitati studenteschi e i comitati dei genitori possono proporre lo svolgimento di insegnamenti e di attività elettivi, per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse, per non oltre il 10 per cento dell'orario complessivo, comprese le attività di lavoro e di tirocinio.

Le proposte sono valutate dal collegio dei docenti per essere comprese nella programmazione complessiva delle attività scolastiche e per assicurare la partecipazione dei docenti stessi alle discipline e attività elettive, tenendo conto dell'affinità tra queste e le rispettive discipline di insegnamento, nonchè dell'orario complessivo di cattedra.

Può essere prevista l'utilizzazione di esperti esterni, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di istituto e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'istituto stesso.

In sede di valutazione il consiglio di classe può avvalersi degli elementi emersi dalla partecipazione agli insegnamenti e alle attività elettivi.

Art. 16.

Al fine di assicurare un idoneo strumento di assistenza tecnica ed un più diretto collegamento tra l'amministrazione scolastica e gli organi collegiali di governo della scuola operanti nell'ambito distrettuale, con particolare riferimento al consiglio scolastico distrettuale, è istituito un ufficio scolastico distrettuale che opera come articolazione periferica del provveditorato agli studi.

Fermo restando il potere di iniziativa diretta degli organi collegiali, l'ufficio scolastico distrettuale ha il compito di fornire al consiglio scolastico distrettuale il servizio di segreteria e tutti gli elementi informativi e documentari necessari al consiglio stesso per lo svolgimento delle sue funzioni di programmazione, di proposta e di consultazione, attingendoli dalle istituzioni scolastiche, dalle Regioni, dagli enti locali e dai servizi operanti nel territorio.

Il dirigente dell'ufficio scolastico distrettuale, oltre ai compiti di cui sopra, può assolvere, per delega del provveditore agli studi, quanto di competenza di quest'ultimo in materia di organi collegiali.

L'ufficio scolastico distrettuale è diretto da un ispettore tecnico-periferico da almeno tre anni effettivo nel ruolo ispettivo, ovvero da un preside o da un direttore didattico di ruolo da almeno cinque anni titolare, di norma, nel distretto. La nomina è conferita in base ad una graduatoria provinciale per titoli che saranno indicati con apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

L'incarico, che è considerato come servizio di istituto a tutti gli effetti, implica, per il personale direttivo, l'esonero dal servizio scolastico.

L'ufficio scolastico distrettuale opera in una delle scuole del distretto, individuata dal provveditore agli studi e di norma coincidente con quella ove ha sede il consiglio scolastico distrettuale, ed usufruisce dei suoi locali e delle sue attrezzature.

Il provveditore agli studi tiene conto di tale aggravio nell'assegnare i fondi per il funzionamento amministrativo della scuola ove ha sede l'ufficio scolastico distrettuale.

Il provveditore agli studi distacca presso l'ufficio scolastico distrettuale personale di concetto ed esecutivo appartenente all'organico del provveditorato e delle scuole del distretto.

Art. 17.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 18.

I consigli di circolo e di istituto, i consigli di distretto e i consigli provinciali scolastici sono prorogati di un anno rispetto alla loro scadenza.

Qualora alcuni membri di tali organismi abbiano perduto titolo a parteciparvi si procede mediante surroga.

Qualora ciò non sia possibile, in via eccezionale e limitatamente all'anno di proroga, i rappresentanti degli studenti e dei genitori sono prorogati sino alla scadenza dei rispettivi consigli ancorchè abbiano perso titolo alla rappresentanza.

Per la componente docente a livello di consiglio di circolo o di istituto si provvede alla sostituzione, esaurita la possibilità di surroga, mediante elezioni suppletive.